



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^^^

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12	DEL 30-06-2021
--------------	-----------------------

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:45** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **Prima** convocazione in Sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NIGRO Pietro	P	AMODEO Domenico	P
LONGO Giuseppe	A	MADERA Luigi	P
CERMINARA Candida	P	CAPALBO Francesco	A
PUGLIESE Giuseppe	P	PIZZUTI Anna	P
ALBIDONE Domenico	A	RIZZO Filimena	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. **NIGRO Pietro** nella sua qualità di SINDACO, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALOISIO TERESA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i A seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- i L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la disciplinainerente alla disciplinadella suddetta imposta (commida 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commida 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTI:

- L'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.03.2021;
- L'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n.69, che differisce, per l'esercizio 2021, al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 30.04.2021;
- L'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che differisce, per l'esercizio 2021, al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

- 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.05.2021;
- L'art. 30, c. 5, del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che differisce, limitatamente all'anno 2021, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;
- L'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 322.344,33 (al netto della detrazione del contributo MIUR) che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO, INOLTRE, CHE il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato "a" alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Pietrapaola un limite massimo dei costi totali per l'anno 2021 pari a € 322.997,57;

DATO ATTO CHE il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

PRESO ATTO CHE:

- Il PEF finale 2021 è pari ad € 322.344,33, iva compresa, di cui € 204.304,60 per costi variabili ed € 118.039,73 per costi fissi;
- Il Comune di Pietrapaola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell'undici giugno 2020, esecutiva, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE:

- La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi

ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- Come sopra evidenziato il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi € 322.344,33, iva compresa, di cui € 204.304,60 per costi variabili ed € 118.039,73 per costi fissi;
- L'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- Le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.);

DATO ATTO CHE il citato art. 6 prevede la possibilità di concedere riduzioni in misura superiore a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.9 del 30/06/2021;

RITENUTO di dover applicare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 24 del citato Regolamento e della sopra richiamata normativa, una riduzione pari al 66% (parte fissa e variabile) delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

CONSIDERATO CHE alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

ATTESO CHE l'onere finanziario per le suddette riduzioni/agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 39.076,00 tale somma troverà imputazione sui capitoli che verranno appositamente istituiti in fase di predisposizione del bilancio pluriennale 2021-2023;

CHE la somma di € 39.076,00 sarà stanziata per come di seguito illustrato:

- Quanto alla somma di euro € 26.596,00 riconosciuta al Comune di Pietrapaola per l'anno finanziario 2020, che allo stato attuale risulta allocata nella quota vincolata del risultato di amministrazione di cui all'allegato A2 del rendiconto 2020, in fase di approvazione sarà applicata quale avanzo vincolato al redigendo bilancio 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;
- Quanto alla somma di euro € 12.480,00 riconosciuta al comune di Pietrapaola per l'anno finanziario 2021 sarà stanziata su un apposito capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 secondo il disposto normativo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Non essendo ancora stato approvato il riparto delle risorse la previsione è stata effettuata sulla base delle previsioni stimate dalla Fondazione IFEL (Fondazione ANCI);

DATO ATTO CHE alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cosenza

ATTESO CHE, in relazione a quanto precede e sulla base del piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile sono state così determinate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa € Parte Variabile</i>
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,75	0,80	0,752389	94,573875
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,88	1,60	0,886289	170,238061
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,00	2,00	1,007436	189,160466
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,08	2,60	1,090327	208,070155
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,11	3,20	1,115832	231,901194
6	Utenza domestica di n. 6 o più componenti	1,10	3,70	1,115832	240,815580

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	3,55	0,349406	0,592005
2	Campeggi, distributori carburanti	0,59	5,17	0,502803	0,862160
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22	0,605068	1,037260

4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,366450	0,627025
5	Alberghi con ristorante	1,28	11,28	1,090828	1,881075
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	0,784032	1,352440
7	Case di cura e riposo	1,05	9,17	0,894819	1,529208
8/A	Uffici, agenzie	0,98	8,58	0,835165	1,430818
9/A	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,54	4,71	0,460193	0,785449
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	0,894819	1,539213
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	11,16	1,082305	1,861064
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,92	8,10	0,784032	1,350772
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	10,37	1,005607	1,729322
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,545414	0,930532
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	0,690289	1,189013
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,86	60,37	5,846154	10,067422
17	Bar, caffè, pasticceria	5,35	47,06	4,559318	7,847820
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	14,84	1,440233	2,474748
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	2,198699	3,782162
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,61	49,38	4,780892	8,234708
21	Discoteche, night club	1,4	12,19	1,184571	2,032829

DATO ATTO CHE i suddetti coefficienti utilizzati (KA, KB, KC E KD) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- Il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;
- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- Il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

presentin. 7, votantin. 7, astenutin. 0, voti favorevolin. 5, voti contrarin. (Pizzutia.- RizzoF. .in quanto ritengono che sia necessaria un riduzione delle tariffe)

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

1) DI APPROVARE per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nei seguenti prospetti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa € Parte Variabile</i>
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,75	0,80	0,752389	94,573875
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,88	1,60	0,886289	170,238061
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,00	2,00	1,007436	189,160466
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,08	2,60	1,090327	208,070155
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,11	3,20	1,115832	231,901194
6	Utenza domestica di n. 6 o più componenti	1,10	3,70	1,115832	240,815580

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	3,55	0,349406	0,592005
2	Campeggi, distributori carburanti	0,59	5,17	0,502803	0,862160
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22	0,605068	1,037260
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,366450	0,627025
5	Alberghi con ristorante	1,28	11,28	1,090828	1,881075
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	0,784032	1,352440
7	Case di cura e riposo	1,05	9,17	0,894819	1,529208
8/A	Uffici, agenzie	0,98	8,58	0,835165	1,430818
9/A	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,54	4,71	0,460193	0,785449
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	0,894819	1,539213
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	11,16	1,082305	1,861064
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,92	8,10	0,784032	1,350772
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	10,37	1,005607	1,729322
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,545414	0,930532
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	0,690289	1,189013
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,86	60,37	5,846154	10,067422
17	Bar, caffè, pasticceria	5,35	47,06	4,559318	7,847820
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	14,84	1,440233	2,474748
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	2,198699	3,782162
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,61	49,38	4,780892	8,234708
21	Discoteche, night club	1,4	12,19	1,184571	2,032829

- 2) **DI DARE ATTO CHE**, sarà applicare per l'anno 2021, a sensi della sopra richiamata normativa una riduzione pari al 66% (parte fissa e variabile) delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;
- 3) **CHE alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi** meglio specificati nella parte dispositiva che segue;
- 4) **CHE** l'onere finanziario per le suddette riduzioni/agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 39.076,00 tale somma troverà imputazione sui capitoli che verranno appositamente istituiti in fase di predisposizione del bilancio pluriennale 2021-2023;
- 5) **CHE** la somma di € 39.076,00 sarà stanziata per come di seguito illustrato:
 - Quanto alla somma di euro € 26.596,00 riconosciuta al comune di Pietrapaola per l'anno finanziario 2020, che allo stato attuale risulta allocata nella quota vincolata del risultato di

amministrazione di cui all' allegato A2 del rendiconto 2020, in fase di approvazione sarà applicata quale avanzo vincolato al redigendo bilancio 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

- Quanto alla somma di euro € 12.480,00 riconosciuta al comune di Pietrapaola per l' anno finanziario 2021 sarà stanziata su un apposito capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 secondo il disposto normativo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Non essendo ancora stato approvato il riparto delle risorse la previsione è stata effettuata sulla base delle previsioni stimate dalla Fondazione IFEL (Fondazione ANCI);

6) DI FISSARE la scadenza delle rate per il pagamento della TARI 2021 come segue: 1.a rata 15/08/2021, 2.a rata 15/10/2021, 3.a rata 15/12/2021;

7) DI DARE ATTO CHE alla TARI si applica l'imposta provinciale T.E.F.A., per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;

8) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, con separata votazione e con il seguente risultato:

presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 2 (Pizzuti A.- Rizzo F)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
per consentire l'immediata attuazione di quanto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to RIZZUTI Lucia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in ordine alla sua regolarità contabile e si appone contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RIZZUTI Lucia

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TERESA ALOISIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

II SINDACO
F.to Dott. Pietro NIGRO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RIZZUTI Lucia

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RIZZUTI Lucia

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RIZZUTI Lucia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RIZZUTI Lucia

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pietrapaola,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

RIZZUTI Lucia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)